

### **LINEE GUIDA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI**

La Città di Melfi ha aderito al Patto dei Sindaci con delibera consiliare n° 41 del 25/11/2011 condividendo gli obiettivi del Patto con la profonda convinzione che bisogna sviluppare una nuova politica nel settore dell'energia con la duplice finalità di salvaguardare l'ambiente e di promuovere una occasione di sviluppo economico.

E' opportuno permettere ai cittadini di entrare in contatto diretto con le opportunità ed i vantaggi derivanti non solo da un uso diverso e più intelligente dell'energia, connessi con una sensibile riduzione delle emissioni inquinanti e dei gas serra, ma anche vantaggi ed opportunità derivanti da risparmi consistenti e misurabili dovuti al peso finanziario ed economico che rappresenta la bolletta energetica per il Paese.

E' necessario considerare che le installazioni degli impianti di energia rinnovabile nel territorio comunale di Melfi, comporteranno un'alterazione con conseguenze sul piano ambientale e paesaggistico prodotto dalle installazioni percepibili sostanzialmente con due modalità differenti:

alterazione con valenza paesaggistica e ottico-percettiva da media e lunga distanza prodotto dall'installazione, relativamente ad ogni punto di osservazione da cui risultino visibili le pendici del Monte Vulture e la valle delimitata dal crinale delle Serre e dal Tratturo Regio Melfi-Castellaneta.

alterazione ambientale prodotta per motivi diretti e indiretti dalle installazioni con riferimento alla realizzazione delle piste e delle piazzole per mezzi pesanti, per il trasporto dei materiali e per la realizzazione delle installazioni (consistenti in tralicci, cabine di trasformazione e cavidotti aerei a servizio dei molteplici impianti da realizzare).

#### **SALVAGUARDIA DELLE AREE**

Il progetto deve soddisfare requisiti tecnici minimi, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale, al cui rispetto è condizionata, a pena di decadenza, la validità del titolo abilitativo necessario all'avvio della procedura autorizzativa;

Qualunque impianto non dovrà risultare visibile dall'area del Castello di Melfi, a tutela della rilevante importanza paesaggistica-storica-monumentale del centro storico cittadino, riconosciuta meta turistica di rilevanza nazionale e internazionale, salvo che il punto più vicino dell'impianto rispetto al perimetro delle mura storiche della città risulti, in linea d'aria, non inferiore a 4 Km (quattro chilometri) nonché, tenuto conto delle peculiarità dell'area interessata dalle frazioni di S. Giorgio, Foggianello e Foggiano, poste alle falde del Monte Vulture in adiacenza al fiume Ofanto, la quale, per la presenza di sorgenti di acque minerali e relativi stabilimenti di imbottigliamento riveste carattere di notevole pregio paesaggistico ed ambientale, evitare che in tali siti vengano posizionati impianti da fonti rinnovabili visibili.

La realizzazione dei collegamenti elettrici dovrà avvenire esclusivamente mediante cavidotti interrati

Le Aree con le caratteristiche, sopra indicate riportate nella tavola n. 1 e 2 allegata, si intendono soggette alle previsioni ed alle limitazioni -**quali siti non idonei**- contemplate dall'art. 1.2.1.1 della "Appendice A" al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) anche per impianti di potenza inferiore al 1 MW.

In caso di presentazione di istanze o di attivazione di procedure semplificate, come disciplinate dalla normativa nazionale e regionale, per la costruzione o l'esercizio di impianti ricadenti nelle aree incluse nelle tavole n.1 e n.2 allegate, l'ufficio ambiente e territorio provvederà, con la massima tempestività e comunque nel rispetto dei termini di legge, a

## LINEE GUIDA ENERGIE RINNOVABILI

notificare al proponente l'inidoneità dell'area, rendendo noto il contenuto delle linee guida comunali e descrivendo le ragioni (presenza di patrimonio artistico-storico-monumentale, colture di pregio, contesto e paesaggio rurale, area a forte vocazione turistica, interferenza con le tradizioni agroalimentari locali) per cui l'installazione degli impianti provocherebbero un'alterazione ambientale e paesaggistica tale da risultare incompatibile e da non poter essere attutita e/o compensata con interventi di alcun genere.

L'ufficio ambiente e territorio deve garantire la massima pubblicità del presente atto di indirizzo e degli elenchi e delle planimetrie delle aree e dei siti dichiarati non idonei anche attraverso la diffusione sul sito istituzionale del Comune.

Ogni qualvolta viene presentata istanza per l'installazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere dalla dimensione dell'impianto, dall'ubicazione, dalla potenza installata e dalla idoneità delle aree, entro i successivi 5 giorni l'ufficio ambiente e territorio è tenuto ad inoltrare al Sindaco e all'assessore competente specifica informativa per iscritto.

### **ATTENUAZIONE E COMPENSAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE**

Per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di qualunque potenza, al fine di compensare e riequilibrare le alterazioni ambientali, il richiedente l'autorizzazione per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili già alla presentazione della domanda dovrà allegare una proposta di progetto di sviluppo.

La realizzazione dei progetti, ed i relativi oneri finanziari, a carico del proponente, sono disciplinati secondo le seguenti modalità.

Il Comune concorre alla definizione del progetto di sviluppo locale (PSL) che dovrà avere ad oggetto la definizione di misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale nei seguenti ambiti:

soddisfacimento del fabbisogno energetico pubblico, mediante l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e di cogenerazione;

risparmio energetico ed incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia;

miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione;

interventi di bonifica ambientale;

realizzazione di reti di teleriscaldamento;

fornitura di energia a condizioni favorevoli;

miglioramento della gestione degli impianti di distribuzione dell'energia;

efficientamento energetico degli edifici;

miglioramento della sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti;

attività di formazione ed educazione ambientale, volta anche alla sensibilizzazione della comunità locale all'efficienza energetica;

interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'ambiente e dei servizi per i cittadini.

Le priorità e i singoli progetti sono definiti dalla Giunta Comunale, nell'ambito delle scelte di programmazione generale dell'Ente.

L'entità delle compensazioni è quantificata tenendo conto di quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, attualmente contenuta nella lettera h, del D.M. 10/09/2010 che prevede che le misure di compensazione ".....non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto"

Per le su indicate finalità la Giunta Municipale procede ad approvare specifico atto per definire preliminarmente i progetti di sviluppo locale che il Sindaco o suo delegato

## LINEE GUIDA ENERGIE RINNOVABILI

sottoscriverà nell'ambito della Conferenza di Servizio.

Il valore limite delle compensazioni, così come definito dalla normativa vigente, fatte salve eventuali e successive modificazioni, dovrà essere tempestivamente aggiornato dalla Giunta Municipale per tener conto delle variazioni dei valori dei proventi dell'energia.

La Giunta Municipale adotterà inoltre ogni utile iniziativa tesa a incentivare, promuovere e favorire l'installazione sul territorio comunale di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

Il Comune potrà acquisire la disponibilità, utilizzando una qualunque delle forme contrattuali possibili, di aree e/o di superfici su tetti di privati persone fisiche o giuridiche, imprese, enti pubblici o privati, per realizzare impianti per la produzione di energia elettrica; per le medesime finalità il Comune potrà concedere a terzi l'uso di aree o superfici su edifici pubblici allo scopo di consentire la realizzazione di impianti ritenuti comunque di interesse collettivo.

Particolare priorità la Giunta Municipale dovrà attribuire alla promozione e alla realizzazione, in proprio o in partnership con enti e/o imprese, di impianti fotovoltaici per la produzione di energia nell'area industriale anche allo scopo di recuperare e bonificare aree interessate da problematiche ambientali.

Per le su indicate finalità ogni atto o formalità necessaria per la acquisizione o la concessione a terzi della disponibilità delle aree o delle superfici sui tetti è delegata all'approvazione della Giunta Municipale.

### **DISCIPLINA PER IMPIANTI INFERIORI A 200 KW**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale n° 8 del 26/04/2012, così come riformato dall'art. 4 della Legge Regionale n° 17 del 09/08/2012, le richieste di autorizzazioni P.A.S. per la realizzazione e l'esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili, non superiore a 200 Kw è soggetto alle seguenti linee guida.

### **IMPATTO AMBIENTALE**

L'installazione degli impianti di cui trattasi è in grado di determinare una rilevante alterazione ambientale sul territorio del Comune di Melfi.

Per contenere il potenziale impatto ambientale, il proponente sottoporrà all'A.C. adeguate misure contenute nel PLS, grazie alle quali il Comune di Melfi potrà disporre di risorse aggiuntive da destinare agli impegni ivi previsti.

### **REQUISITI TECNICI MINIMI.**

Il progetto di impianto di mini-eolico deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi, al cui rispetto è condizionata la validità del titolo abilitativo necessari all'avvio della procedura autorizzativa:

Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'abitato urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 500 metri;

Distanza minima da edifici destinati a residenza per la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti non deve essere inferiore a 200 metri;

Distanza minima da strade statali ed autostrade per la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti non deve essere inferiore a 200 metri;

Distanza minima da strade provinciali per la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore 100 metri;

Distanza minima da strade comunali principali per la sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti pari ad almeno l'altezza della torre maggiorata della lunghezza della pala, e comunque non inferiore 70 metri;

E' inoltre necessario nella progettazione attenersi alle prescrizioni delle norme vigenti in materia di rischio sismico e, per quanto attiene al rischio idrogeologico, osservare le

## LINEE GUIDA ENERGIE RINNOVABILI

prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino;

La distanza trasversale minima fra aerogeneratori sia pari a 3 diametri di rotore (per distanza trasversale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri dei due aerogeneratori in direzione ortogonale al vento prevalente);

La distanza longitudinale minima tra le file pari a 5 diametri di rotore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra gli assi delle torri dei due aerogeneratori in direzione parallela al vento prevalente);

Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi con specifico studio da allegare al progetto;

La realizzazione dei collegamenti elettrici dovrà avvenire esclusivamente mediante cavidotti interrati;

progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;

progetto di dismissione dell'impianto: è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi; a garanzia della effettiva dismissione, la società proponente presenta fidejussione rilasciata da primaria Società Assicurativa, pari al costo dei lavori di dismissione, comprensivo di iva e spese tecniche, con autorizzazione alla immediata escussione della stessa a semplice richiesta da parte della P. A.

### **VALORE DEL PLS E INVESTIMENTI PROGRAMMATI**

Le compensazioni ambientali sono determinate in due quote, una fissa e invariabile "una tantum" ed un'altra quota in rapporto al valore prodotto per l'intera durata a decorrere dalla data di attivazione dell'impianto.

L'una tantum, è determinata in una cifra fissa e invariabile di euro 2.000,00 (duemila) che dovrà essere erogata in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla data di inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto; la Giunta Municipale potrà rivalutare annualmente detta somma in considerazione dei cambiamenti normativi e delle mutate condizioni per la realizzazione dei progetti.

Oltre alla compensazione una tantum, la società proponente dovrà versare al Comune di Melfi, per tutta la durata di funzionamento dell'impianto, a decorrere dalla data di attivazione dell'impianto, in rate semestrali posticipate (con valuta all'ultimo giorno del semestre solare), una somma pari al 2,95% (due e novantacinque per cento) del valore complessivo effettivamente prodotto (vendita dell'energia + incentivi).

Le compensazioni annuali, in quanto strettamente collegate all'impatto ambientale e non alla redditività dell'impianto, saranno dovute a prescindere dagli effettivi livelli produttivi e la liquidazione potrà essere sospesa se sopravvengono cause di forza maggiore, non determinate dalla volontà della società proponente, che determinano una totale sospensione del funzionamento dell'impianto per almeno 6 mesi; solamente in tale fattispecie opererà la sospensione del pagamento delle compensazioni che riprenderà dal momento del ripristino dell'impianto.

L'entità complessiva delle compensazioni (una tantum + compensazione annua in %) equivale, in termini di valore attuale, al 3% (tre per cento) del presumibile valore prodotto, cioè entro i limiti massimi fissati dalle linee guida nazionali.

Gli interventi oggetto del PSL sono di seguito identificati secondo l'ordine di priorità:

finanziamento di azioni tese alla ristrutturazione e all'efficientamento energetico degli edifici (pubblici e privati), con particolare riferimento al centro storico cittadino;

## LINEE GUIDA ENERGIE RINNOVABILI

interventi di bonifica ambientale;  
interventi di efficientamento delle strutture sportive comunali;  
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici e/o superfici nella disponibilità del Comune, per una potenza fino a 01 Mw.

Nel caso in cui dopo la realizzazione dei su indicati progetti dovessero residuare risorse finanziarie non utilizzate, l'amministrazione comunale procederà alla definizione di progetti integrativi rientranti nelle categorie previste dalla normativa e in particolare dall'art.13 del disciplinare.

Per la liquidazione del valore delle compensazioni ambientali definite con il presente atto, è riconosciuta la facoltà all'amministrazione comunale di richiedere la formalizzazione di uno o più atti di cessione dei crediti che matureranno in favore della società proponente a fronte della vendita dell'energia prodotta con il costruendo impianto eolico.

### **DISTANZA TRA AEREOGENERATORI**

La distanza minima tra aereogeneratori presentati da proponenti diversi deve essere pari alla media tra l'altezza degli stessi e comunque non inferiore a mt 200;

### **DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

La Giunta Municipale è delegata ad emanare atti di indirizzo per gli uffici, attuativi e interpretativi delle presenti linee guida, oltre che a stabilire disposizioni per:

- gli interventi e gli investimenti realizzabili con le compensazioni ambientali definiti nel PSL;
- la liquidazione e i termini di pagamento delle somme dovute;
- la definizione dell'entità delle compensazioni entro il limite massimo stabilito dalla normativa nazionale;
- la convenzione per la definizione del PSL;
- la previsione di eventuali garanzie.